

Sentenza n. /2026 pubbl. il 24/02/2026
RG n. /2020
Repert. n. /2026 del 24/02/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-*sexies* c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-*ter* c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/01/2026, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020

tra

(C.F.), in giudizio con l'avv. Emanuele Argento

-attore-

e

S.P.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in giudizio con l'avv.

-convenuta-

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive *ex art. 127-ter* c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione *ex art. 281-*sexies** c.p.c. del 21/01/2026.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.



I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio S.p.a. (di seguito o la “Banca”) al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“nel merito in via principale: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al conto corrente n. e apertura di credito collegata; - dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla parte attrice doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti; - accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca ha applicato al conto corrente n. ed apertura di credito collegata per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca, su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo del conto corrente n. ed apertura di credito collegata condannare la S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'odierno attore le somme di cui lo stesso risulterà creditore all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria; - condannare, infine, la medesima S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni che allo stesso sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.*

I-1.1. A sostegno di tali conclusioni, l'attore ha allegato:

- di aver intrattenuto con la convenuta i seguenti rapporti bancari: a) il c/c ordinario n. dal 06/05/1994 alla estinzione in data 30/09/2018; b) l'apertura di credito sotto forma di anticipo fatture operante sul rapporto sub a), concessa in data 09/02/2006;
- che nel corso degli anni la Banca aveva applicato tassi in modo arbitrario, nonché addebitato oneri non dovuti;
- che a seguito di verifiche tecniche effettuate dal proprio consulente di parte, era emerso un credito in proprio favore di euro 142.304,67.

Sul piano delle allegazioni, difensive, l'attore ha esposto quanto segue:



- a) il contratto del 1994 relativo al rapporto di c/c non riporta in alcun modo le condizioni applicate, con patente violazione dell'art. 117 TUB;
- b) il medesimo contratto prevede l'applicazione di interessi anatocistici con diversa decorrenza (trimestrale per quelli passivi; annuale per quelli attivi); inoltre, non risulta intervenuta una successiva pattuizione di adeguamento alla delibera CICR del 2000;
- c) il contratto di apertura di credito del 2006 presenta le seguenti criticità: *i)* non indica in modo completo le condizioni economiche; *ii)* non indica in modo distinto il tasso debitore nominale e quello effettivo; *iii)* non regola compiutamente la commissione di massimo scoperto;
- d) la Banca non ha applicato le condizioni pattuite, ma ha fatto concreta applicazione di interessi usurari;
- e) la nullità delle pattuizioni che, nel disciplinare il computo degli interessi, delle valute e l'addebito della c.m.s., recepiscono l'intesa restrittiva della concorrenza del 1952;
- f) la responsabilità della Banca per i danni occorsi all'attore "*nella impossibilità di usufruire liberamente delle proprie risorse economiche*" (p. 25 – citazione).

I-2. Con comparsa di risposta tempestivamente si è costituita in giudizio [redacted], rassegnando le seguenti conclusioni: "*dichiarare improcedibili, inammissibili, nulle e, anche per effetto della dichiaranda prescrizione dei diritti azionati, comunque rigettare nel merito tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni ed ogni diritto connesso; Con vittoria di spese e compensi professionali*".

I-2.1. La Banca ha, a sua volta, allegato, dedotto ed eccepito:

- la nullità della citazione per la genericità delle richieste restitutorie e risarcitorie, nonché per il difetto di allegazione in ordine alla usurarietà dei tassi applicati, alla luce della giurisprudenza di vertice;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo parte attrice prodotto integralmente gli estratti conto relativi ai rapporti bancari;
- che successivamente alla stipula del contratto di c/c nel 1994, le parti erano poi divenute alla conclusione di accordi (05/05/2004; 05/08/2008; anticipo fatture del 09/02/2006) con i quali erano state compiutamente disciplinate le condizioni economiche;
- l'intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c. in ordine alla contestazione delle valute;
- la legittimità delle commissioni applicate;
- l'erronea applicazione, da parte del c.t.p., del calcolo del TEG, compromettendone gli esiti in merito alla analisi della usura;



- la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto dall'apertura e sino al decennio antecedente alla domanda giudiziale (12/05/2010), nonché la prescrizione, per decorso del quinquennio *ex* art. 2948 c.c., di eventuali interessi attivi dovuti;
- l'infondatezza e la genericità della richiesta risarcitoria.

I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti e consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione *ex* art. 281-*sexies* c.p.c. del 21/01/2026 al cui esito, con ordinanza del 16/02/2026, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di giorni 30, ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma 3, c.p.c.

II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.

II-4. La presente controversia attiene a rapporti bancari assai risalenti nel tempo, le cui condizioni sono state disciplinate dalla seguente documentazione contrattuale:

- contratto di conto corrente n. / del 06/05/1994 (cfr. doc. n. 2 – attore): il documento non reca le condizioni economiche del rapporto di conto corrente;
- “lettera – contratto di credito” del 05/05/2004 (cfr. doc. n. 1 – convenuta): la lettera è corredata dalle condizioni economiche e reca la conferma delle seguenti linee di credito:
 - a) euro 30.000,00 con validità sino a revoca ed utilizzabile mediante ‘apertura di credito’;
 - b) euro 10.000,00 con validità sino a revoca da utilizzarsi mediante ‘anticipi sbf portafoglio commerciale’;
- contratto avente ad oggetto “Anticipazioni su fatture commerciali contro cessione del credito” del 09/02/2006 (cfr. doc. n. 4 – attore): dal documento si evincono le condizioni economiche applicate;
- “lettera – contratto di credito” del 05/08/2008 (cfr. doc. n. 2 – convenuta): la lettera è corredata dalle condizioni economiche e reca la concessione dei seguenti affidamenti:
 - a) euro 30.000,00 con validità sino a revoca ed utilizzabile mediante ‘apertura di credito’;
 - b) euro 30.000,00 con validità sino al 10/07/2009 ed utilizzabile mediante ‘apertura di credito’;
 - c) euro 40.000,00 con validità sino a revoca da utilizzarsi mediante ‘anticipi al sbf di ricevute commerciali’;
 - d) euro 25.000,00 con validità sino a revoca da utilizzarsi mediante ‘anticipi finanziari’;
- estratti conto del conto corrente n. / , dall'apertura del rapporto al 03/09/2018 (cfr. doc. n. 3 – attore).



II-5. In merito alla commissione di massimo scoperto e alla sua legittimità in astratto (anche nel periodo ante l. n. 2/2009) si osserva quanto segue.

La stessa – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo “scoperto di conto corrente”, trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce, dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca, risolvendosi in una pattuizione non immeritevole di giuridico riconoscimento.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 – introdotto dalla l. di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, “*pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa*” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640110-01).

Il controllo giudiziale, dunque, non deve appuntarsi sul profilo causale, ma su quello strutturale della sufficiente determinatezza del meccanismo applicativo della c.m.s., al lume degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.

Sul punto, in aderenza all'orientamento consolidato della Suprema Corte, deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19825 del 20/06/2022, Rv. 665220-01), ferma la possibilità, per il giudice del merito, di ricavare e determinare la periodicità di calcolo facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1373 del 15/01/2024, Rv. 670232-01).

II-5.1. Rapportando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso che qui occupa, deve concludersi nel senso della nullità della pattuizione della c.m.s., tenuto conto che le lettere – contratto



di credito del 05/05/2004 e del 05/08/2008 fanno esclusivo riferimento alla aliquota dell'onere, senza alcuna delimitazione della base di calcolo e della periodicità.

Né, successivamente, la Banca ha provveduto a regolamentare le commissioni sull'accordato, le commissioni di istruttoria veloce o altre consimili commissioni mediante specifiche pattuizioni.

II-5.2. Ne consegue l'espunzione, dal rapporto di conto corrente per cui è causa, di tali voci di costo applicate sulla scorta di pattuizione nulla – in quanto indeterminata – o in assenza di pattuizione stessa. Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha proceduto alla espunzione dell'importo di euro 24.909,51 (cfr. p. 6 – c.t.u.).

II-6. Con riguardo all'anatocismo bancario, per il periodo antecedente al 30/06/2000 – rispetto al quale le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33336 del 20/12/2025, Rv. 676529-01) – è emerso che la Banca ha applicato la capitalizzazione degli interessi debitori con cadenza trimestrale e di quelli creditori annualmente.

Dagli atti di causa, poi, non è dato evincersi alcuna espressa e specifica pattuizione per iscritto di adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2000, con la conseguenza che, pur a fronte dell'applicazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, l'evidente regime peggiorativo così determinato, rispetto a quello previsto di *default*, non consente di riconoscere legittimità all'operato dell'istituto di credito.

Lo stesso è a dirsi per tutti i periodi successivi. A fronte delle intervenute modifiche normative (e giurisprudenziali), infatti, nulla risulta specificamente pattuito per iscritto tra le parti.

II-6.1. Deve concludersi, pertanto, per l'illegittimità di qualsiasi capitalizzazione degli interessi operata dall'apertura del conto e sino all'ultima operazione disponibile (03/09/2018).

Del tutto condivisibilmente, dunque, l'ausiliario ha escluso ogni forma di capitalizzazione per l'intera durata del rapporto.

II-7. Con riguardo agli interessi ultralegali, il rapporto per cui è causa ha avuto origine con il contratto del 06/05/1994, privo delle condizioni economiche. Specifiche pattuizioni, infatti, sono state poste per iscritto solo a partire dal 05/05/2004.

Per il periodo compreso tra il 06/05/1994 e il 04/05/2004, al tasso passivo concretamente applicato deve essere sostituito quello *ex art.* 117 T.U.B. Per il periodo successivo, invece, la determinazione del tasso convenzionale risulta oggetto di specifica pattuizione.

II-8. La Banca ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.



In realtà, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, l'atto interruttivo della prescrizione va individuato nella missiva inviata dall'attore il 09/09/2019; conseguentemente, *“gli importi addebitati dalla banca al correntista per interessi e c.m.s. dall'apertura del rapporto al 9/09/2009 ... sino a capienza dell'importo delle rimesse aventi funzione solutoria individuate sul c.d. 'saldo banca' e registrate nello stesso periodo, sono stati considerati irripetibili”* (pp. 6-7 c.t.u.).

II-9. Non risulta neppure sufficientemente sviluppata sul piano assertivo e allegatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833-01) la censura relativa alla usurarietà dei tassi, peraltro rimasta sfornita di qualsiasi riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria.

II-10. Il consulente tecnico d'ufficio ha compiuto l'indagine demandata secondo una metodologia corretta e priva di aporie logiche o tecnico-giuridiche. Sicché, le conclusioni cui l'ausiliario è giunto sono integralmente recepite in questa sede ai fini della decisione.

Alla luce dei ricalcoli eseguiti, è stato quantificato in euro 83.708,54 l'importo dovuto, al 03/09/2018, da [] in favore di [], in relazione ai rapporti bancari per cui è causa.

II-10.1. Ne consegue la condanna di [] al pagamento, in favore di [] dell'importo di euro 83.708,54, oltre interessi *ex* art. 1284, comma 1, c.c. dal 09/09/2019 al soddisfo.

II-11. La domanda risarcitoria va rigettata, tenuto conto della sua palese genericità, tale da non consentire al giudicante di cogliere – dalle allegazioni difensive – neppure gli elementi di fatto valorizzabili ai fini della loro sussunzione negli elementi strutturali dell'illecito da inadempimento.

II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.

III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.

III-13. All'esito dell'accertamento compiuto, da cui sono emerse l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità per indeterminatezza della clausola disciplinante la commissione di massimo scoperto, la mancata pattuizione delle commissioni “corrispettivo su accordato” e “civ c/c affidato” e la mancata pattuizione delle condizioni economiche nel periodo 06/05/1994 e il 04/05/2004, [] va condannata al pagamento, in favore di [] dell'importo di euro 83.708,54, oltre interessi *ex* art. 1284, comma 1, c.c. dal 09/09/2019 al soddisfo.

III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi).

III-14.1. Quanto alla domanda *ex* art. 96 c.p.c. spiegata dalla parte attrice, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.



Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.

In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna convenuta.

III-14.2. Infine, vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 02/08/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] S.p.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **CONDANNA** [redacted] S.p.a. al pagamento, in favore di [redacted] dell'importo di euro 83.708,54, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 09/09/2019 al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
- **CONDANNA** [redacted] S.p.a. alla refusione, in favore di [redacted], delle spese di lite, che si liquidano in euro [redacted] per compensi e in euro 500 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario;
- **PONE** definitivamente a carico di [redacted] S.p.a. le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 02/08/2022.

Così deciso in Teramo, il 24 febbraio 2026.

IL GIUDICE

Luca Bordin

